



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FORMAZIONE

AVVISO
PER IL FINANZIAMENTO DI
“PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)”

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
Regione Autonoma della Sardegna
CCI 2014IT05SFOP021
Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione

FAQ
aggiornate al 29.04.2016



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FORMAZIONE

1. Domanda: Se un'Agenzia Formativa partecipa all'Avviso in una Provincia in RT può partecipare in un'altra Provincia come Agenzia singola?

Risposta: Come previsto nell'art. 6 dell'Avviso, sono ammesse a partecipare all'Avviso le Agenzie formative che:

“.....

- non partecipino all'Avviso contemporaneamente come Agenzia formativa singola e come componente di RT;
- se partecipanti all'Avviso in RT, non partecipino all'Avviso in più di un Raggruppamento Temporaneo (RT);

.....”

È vietata la contemporanea partecipazione all'Avviso, da parte della medesima Agenzia formativa, sia in forma singola sia come componente di RT.”

Non è dunque consentita la partecipazione nella doppia veste di Agenzia formativa singola in una provincia e componente di RT in altra provincia.

Si ricorda inoltre che, come previsto nell'art. 9 dell'Avviso:

“Nell'ipotesi di partecipazione all'Avviso da parte di una singola Agenzia formativa il numero massimo di candidature per la realizzazione di percorsi formativi triennali di qualifica..... è pari a due.

Nell'ipotesi di partecipazione congiunta da parte di più Agenzie formative in Raggruppamento Temporaneo (RT), costituendo o costituito, il numero massimo di candidature per la realizzazione di percorsi formativi triennali di qualifica..... è pari a quattro.”

2. Domanda a): In riferimento alla figura professionale di Operatore del Benessere e facendo riferimento all'Accordo n. 21 del 19/01/2012 le materie e la loro durata sono disciplinate dal suddetto accordo. Si deve fare riferimento anche alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/8 del 09.01.2009 prevedendo quindi il percorso per l'abilitazione professionale?

Risposta a): Il percorso per la figura professionale di Operatore del Benessere è finalizzato al rilascio della Qualifica di Operatore del Benessere e relativo indirizzo. Non è dunque previsto il percorso per l'abilitazione professionale;

Domanda b): Sempre in riferimento alla figura di Operatore del benessere, l'Accordo n 21 del 19/01/2012 tra le materie di base non prevede la lingua italiana. E' possibile inserire comunque il modulo?

Risposta b): Sì, deve essere inserito il modulo di lingua italiana previsto come competenza di base (cfr. Accordo n. 21 del 2012, D. Lgs. 226/05 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139);

Domanda c): E' possibile, rientrando nel numero massimo consentito di due proposte progettuali per agenzia formativa singola, presentare lo stesso percorso in due province diverse?

Risposta c): Sì.

Il Direttore del Servizio

Roberto Doneddu